



ASSOCIAZIONE
AMICI DI SPOLETO ONLUS

*S*TATUTO
*S*OZIALE

NOVEMBRE 2007





ASSOCIAZIONE
AMICI DI SPOLETO ONLUS

*Riconosciuta giuridicamente con determinazione
dirigenziale della Regione Umbria del 17-11-2006
N° 10399 ed iscritta al registro delle persone giu-
ridiche al N° 23/06 parte 1 - 23/06 parte analitica.*

STATUTO SOCIALE



*Modificato con rogito Notaio Marco Pirone
registrato a Spoleto il 19-6-2007 al N° 878,
Reg. 68502, Racc. N° 13951.*

ARTICOLO PRIMO

Con atto Notaio Ferretti di Spoleto del 9 ottobre 1960, è stata costituita l'Associazione Amici di Spoleto con sede in Spoleto.

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*) di cui al D.Lgs. del 04/12/1997 n° 460 e userà tale locuzione nella propria denominazione ed in qualsivoglia distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO SECONDO

L'Associazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale, si propone di sviluppare rapporti di amicizia e collaborazione con persone o Enti, sia dell'Italia che di tutte le altre Nazioni, al fine di valorizzare la storia, i monumenti d'arte, le bellezze naturali di Spoleto, diffondendone la conoscenza e favorendo il progresso e l'incremento delle molteplici attività della Città; in tale quadro l'Associazione opera nel seguente settore dell'Art.10 del D.lgs 04/12/1997 n° 460 "Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 189 del 1939 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n° 1409".

È fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione attribuisce ogni anno la LEX SPOLETINA a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio storico, culturale e ambientale di Spoleto, alla conoscenza della Città e allo sviluppo della sua economia. La LEX consiste nella riproduzione di un cippo in pietra del III a.c. che riporta norme a salvaguardia dei boschi sacri, rinvenuto nel territorio spoletino nel secolo XIX. L'attribuzione avverrà secondo il regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha incorporato nel 2002 l'Associazione "Ente Rocca di Spoleto", già costituita nel 1961, al fine di svolgere azioni tendenti alla redenzione ed al restauro della Rocca di Spoleto e si adopererà perché resti memoria della funzione svolta dalla Associazione "Ente Rocca di Spoleto" per raggiungere lo scopo che si era prefisso.

ARTICOLO TERZO

Possono far parte della Associazione, oltre ai Soci fondatori, altre persone fisiche e/o giuridiche, italiane o straniere, che siano iscritte nel libro dei Soci a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

È vietata la partecipazione temporanea dei Soci alla vita associativa.

La qualifica di Socio si perde per cancellazione dal libro dei Soci decisa dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

I Soci si distinguono in tre categorie: ordinari, benemeriti e onorari.

Le quote associative vengono decise dall'Assemblea generale dei Soci.

ARTICOLO QUARTO

Sono organi della Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Vice-Presidente;
- 4) Il Consiglio Direttivo;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO QUINTO

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo dell'anno precedente il quale sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo illustrativa dell'attività svolta e esplicativa dei dati contabili nonché dalla

relazione del Collegio dei Revisori dei conti e dalla comunicazione del budget dell'anno corrente approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8.

Ogni tre anni l'Assemblea provvede anche al rinnovo delle cariche sociali, mediante elezione a scrutinio segreto, del Presidente, del Vice-Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti e delibera anche in ordine alle modifiche dello Statuto Sociale.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da spedire ai Soci almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione quando è presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. La seconda convocazione può essere stabilita anche per un'ora dopo quella della prima ed in tale caso l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la categoria alla quale appartiene e può rappresentare un altro mediante delega scritta.

ARTICOLO SESTO

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e dispone dei poteri necessari ad assicurare la gestione ordinaria, convoca e presiede le adunanze della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo al quale sottopone i programmi annuali di attività e le altre iniziative

che si rendano possibili nel corso dell'anno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente e, nel caso di assenza o impedimento anche di esso, dal Consigliere più anziano di età.

Anche se non incorrono le circostanze di cui al comma precedente, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare per un tempo determinato parte delle sue funzioni al Vice-Presidente quando lo ritenga necessario al fine di assicurare una maggiore speditezza alla attuazione delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo e al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO SETTIMO

Il Vice-Presidente, oltre ai compiti specifici a lui eventualmente delegati, coadiuva il Presidente nella attuazione di tutte le attività della Associazione nel quadro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO OTTAVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Associazione che lo presiede, dal Vice-Presidente e da nove membri eletti dalla Assemblea.

Ne fanno inoltre parte di diritto, il Sindaco di Spoleto, il Presidente della Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini” e il Presidente della Fondazione “Cassa di Risparmio di Spoleto”, anche a mezzo di persone da loro stessi delegate.

Il Consiglio ha la facoltà di cooptare al suo interno fino a tre persone individuate tra i Soci, la cui collaborazione sia ritenuta importante per l'attuazione di specifici programmi, una di esse dovrà essere indi-

viduata nell'ambito del settore turistico locale; inoltre il Consiglio provvede per cooptazione alla eventuale sostituzione dei suoi componenti che per qualsiasi motivo venissero a cessare dalla carica, escluso il Presidente ed il Vice-Presidente, tenendo conto anche dei Soci che hanno riportato voti in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo. Le cooptazioni dovranno risultare sanzionate dal voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri e dal parere favorevole del Collegio Sindacale.

I cooptati resteranno in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo che li ha assunti, godono delle stesse facoltà e degli stessi diritti dei Consiglieri eletti e possono essere confermati nell'incarico.

Il Consiglio Direttivo attende, in conformità a quanto stabilito dalla Assemblea, all'indirizzo generale della Associazione ed alla approvazione ed attuazione dei programmi annuali di attività; ulteriori iniziative non ricomprese nei programmi potranno essere attuate nel corso dell'anno dal Consiglio Direttivo o dal Presidente a condizione che rientrino nelle previsioni statutarie e ne sia garantita preventivamente la copertura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo, che sovrintende alla Amministrazione della Associazione, forma il Bilancio consuntivo e, entro il 30 novembre, approva il budget relativo all'anno successivo, comunicandolo alla Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva riunione ed intraprende opportune iniziative per migliorare i rapporti con i Soci e curare l'immagine della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi al Vice-Presidente e ai Consiglieri (eletti, di diritto e cooptati) almeno dieci giorni prima della data stabilita e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno e precisare la data, il luogo e l'ora della seduta.

Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere inviata per cono-

scenza ai membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare i propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente e agli altri componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO NONO

I Soci onorari sono nominati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; hanno la facoltà di sostenere l'opera del Consiglio Direttivo, sia con indirizzi autonomi sia a richiesta del Consiglio stesso e sono invitati a partecipare alla Assemblea annuale.

ARTICOLO DECIMO

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci.

I Revisori dei conti hanno il compito di esercitare il controllo sulla regolarità della attuazione delle norme statutarie di carattere finanziario, di verificare saltuariamente nel corso dell'anno la situazione contabile della Associazione e di attestarne la veridicità con una specifica relazione alla Assemblea dei Soci.

ARTICOLO UNDICESIMO

I contributi di modico valore versati dagli associati o da terzi ed i beni acquistati con tali contributi costituiscono il "Fondo Comune" di cui all'art. 37 del C.C..

Alla Associazione è fatto divieto di devolvere ai Soci avanzi di gestione che dovranno essere impegnati per attività istituzionali o per quelle ad esse direttamente connesse oppure trasferiti al "Fondo Comune", con delibera della Assemblea dei Soci.

È altresì fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre *ONLUS* che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nessun compenso, sotto qualsiasi forma, potrà essere corrisposto a coloro che ricoprono le cariche statutarie previste; essi avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese, documentate, sopportate per l'esercizio della funzione, preventivamente autorizzate dagli organi statutariamente competenti.

ARTICOLO DODICESIMO

In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

